



Con il patrocinio:



# VOLONTARIATO 2.0

Il punto sulla riforma del Terzo Settore: considerazioni normative e previsioni sui prossimi decreti attuativi

**24 Marzo 2017**

Palazzo Medici Riccardi  
Via Cavour 3 – Firenze

**Avv. Francesco Achille Rossi**  
***Membro Probiviri AICS Comitato Prov.le Firenze***  
***Ex Presidente Collegio Garanti Cesvot***

**LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, n.106 del 6/06/2016  
pubblicata in G.U. il 18/06/2016 ed entrata in vigore il 3 luglio 2016.**

- Per **TERZO SETTORE** si intende il complesso degli **enti privati** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche ( art. 1, comma 1, L. 106/2016).

## **Il primo compito che si pone alla riforma è quello di mettere ordine a fronte di una moltitudine di leggi e norme settoriali:**

- La legge prevede l'adozione da parte del Governo entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (3/07/2017) di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina del terzo settore , mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle varie disposizioni
- Il Governo, d'intesa con la Conferenza Unificata (che prevede la partecipazione dei rappresentanti di Regioni e Comuni), con i pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, e dei Ministeri competenti (Min. del lavoro e politiche sociali, Min. economia e finanze) sta predisponendo i decreti.

**La nostra attenzione si concentra sul riordino e la revisione delle attività di volontariato e di promozione sociale, così come delineate dagli artt. 3, 4 e 5 della legge delega n.106/2016, in previsione dell'emissione dei decreti legislativi**

- Revisione del titolo II del libro I del codice civile (artt. da 11 a 42 del codice civile) che disciplinano la struttura ed il funzionamento delle associazioni e delle fondazioni.

Gli obiettivi principali sono:

- Semplificare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica
- Prevedere forme di pubblicità dei bilanci
- Disciplinare i rapporti con i terzi e la responsabilità degli amministratori
- Assicurare i diritti di partecipazione e informazione degli associati

## **I DECRETI LEGISLATIVI DEVONO INDIVIDUARE LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE CHE CARATTERIZZANO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

- L'esercizio di una o più di tali attività costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, ovvero i settori nei quali devono svilupparsi le iniziative ed i progetti finanziabili
- Nelle previsioni dei decreti legislativi figurano i settori: inclusione e assistenza sociale; non discriminazione e pari opportunità; promozione della cultura del volontariato, dell'associazionismo e della cittadinanza attiva; tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni; tutela dei diritti civili; prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza

## REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

- Superamento della molteplicità dei Registri locali del Volontariato e dell'Associazione di Promozione Sociale e istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- L'iscrizione sarà obbligatoria per tutti gli enti del terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici e intendono usufruire di agevolazioni.

## REVISIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO – I

- Potranno essere accreditati come CSV gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta come persona giuridica dagli enti del Terzo settore, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile [imprese]
- Svolgeranno principalmente attività di supporto tecnico, formativo ed informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.
- Non potranno erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal Fondo Unico Nazionale, che sarà il fondo ove confluiranno le risorse già previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, amministrato da un nuovo organo centrale: l'Organismo Nazionale di Controllo

## REVISIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO – I I

- E' previsto il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea.
- L'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991
- E' previsto lo scioglimento dei Comitati di Gestione (D.M.8/10/1997)
- E' previsto che organismi regionali o sovraregionali (Organismi Territoriali di Controllo), tra loro coordinati sul piano nazionale (Organismo Nazionale di Controllo) provvedano alla programmazione numerica e territoriale, all'accreditamento ed alla verifica dei CSV.



## **SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E PER L'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE**

- E' prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Consiglio Nazionale del Terzo Settore , quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale.
- Esso dovrebbe essere composto, tra gli altri, da rappresentanti designati dall'Associazione degli enti del Terzo settore (l'associazione più rappresentativa sul territorio nazionale per numero di enti iscritti), e da rappresentanti di Reti Associative Nazionali (organizzazioni che associano un certo numero di enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

## ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO - I

- E' prevista la costituzione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) in forma di fondazione con personalità giuridica di diritto privato, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV.
- L'ONC deve essere formato da membri designati dall'associazione nazionale delle fondazioni di origine bancaria, dall'associazione nazionale dei CSV, dall'Associazione di enti del Terzo settore, dal Ministero stesso, che esercita anche il controllo sull'organismo.

## ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO – I I

- E' previsto che:
- l'ONC amministri il Fondo Unico Nazionale (FUN), definendo con programma triennale gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
- determini l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisca la ripartizione annuale e territoriale;
- determini l'accreditamento dei CSV in base a criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche trasparenti;
- Eserciti i controlli sull'attività svolta dai CSV.

## ORGANISMI TERRITORIALI DI CONTROLLO

- Sono previsti Organismi Territoriali di Controllo (OTC) quali uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento.
- Essi opereranno in Ambiti territoriali, coincidenti con una o più Regioni e saranno composti da membri nominati in rappresentanza delle fondazioni, degli enti del Terzo settore, delle Regioni e degli Enti locali di riferimento.

# VOLONTARIATO 2.0

Il punto sulla riforma del Terzo Settore: considerazioni normative e previsioni sui prossimi decreti attuativi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Francesco Achille Rossi  
f.a.rossi@studiolegalefrv.it